Giurisprudenza

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Collegio della Sezione, formato da

Dott. Fabio FLORINI Presidente - Rel.

Dott. Giovanni SALINA Giudice

Dott. Vittorio SERRA Giudice

Letti gli atti, esaminati il documenti, ascoltata la relazione del Giudice Designato. dott. Fabio FLORINI, nel procedimento di cui al n. /2020 R.G. Vol. – ai sensi dell'art. 2400 co.2 ° c.civ. – promosso da :

nei confronti di

A) Premesso che con il presente ricorso ex art 2400 co. 2° c.civ., la s.r.l." si è rivolta all'adito Tribunale di Bologna per chiedere la necessaria autorizzazione riguardo la delibera assembleare del 17 dicembre 2020, con la quale risulta disposta la revoca per giusta causa – dalle loro cariche di componenti del relativo collegio sindacale – quanto alla dott.ssa ed alla dott.ssa , odierne resistenti costituite per respingere l'altrui iniziativa in questa sede; con la medesima delibera, i soci della hanno altresì promosso l'azione di responsabilità, nei confronti sia dei sindaci e sia degli ex amministratori .

B) CHE la ricorrente deduceva quanto segue: **1)** la è società a totale partecipazione pubblica, il cui organo di controllo è attualmente costituito da un Collegio

dirittobancario.it

Sindacale – di cui residuavano in carica unicamente le due suddette professioniste – nominato fino dal 2003; il Consiglio di Amministrazione, pure designato 18 anni or sono, è stato sostituito nel 2020 da un Amministratore Unico, il quale ha da poi proceduto ad una serie di accertamenti circa la situazione societaria, in particolare con riferimento ai bilanci per gli esercizi 2017 e 2018; **2)** Da tali accertamenti è emersa una situazione di grave indebitamento provocata da condotte ritenute qualificabili come *mala gestio* da imputarsi gli amministratori, ai quali si sarebbe inoltre accompagnata la sostanziale mancanza di una reazione efficace da parte dei Sindaci della Società, pur consapevoli degli atti gestori lesivi nel frattempo verificatisi: non risulta, infatti, che gli Organi di vigilanza abbiano mai attivato gli strumenti tipici che la legge concede loro, ai fini del doveroso controllo sull'altrui corretta osservanza della legge, dei criteri di buona amministrazione e dei principi contabili. **3)** Nella riferita vicenda, la revoca dei sindaci si renderebbe pertanto necessaria in quanto – come dedotto nel ricorso in esame – gli stessi <<… *non hanno adempiuto diligentemente i propri doveri poichè pur conoscendo ed evidenziano dell'ambito della propria attività di vigilanza le "criticità" dell'operato degli amministratori, non hanno posto in essere tutto quanto avrebbero potuto per impedire o limitare il danno derivante da mala gestio* …>>.

C) CHE le due controparti si sono qui costituite entrambe, contestando l'esistenza delle condizioni per l'approvazione della delibera assembleare, sotto il duplice profilo, formale e sostanziale; la difesa delle resistenti sostiene, in primo luogo, che la delibera assembleare sarebbe viziata sotto svariati aspetti: ***a)*** Per la mancata ricostituzione dell'organo di controllo della società (dopo la revoca del terzo sindaco, non sostituito in assemblea dal supplente); ***b)*** Per l'omesso inserimento all'ordine del giorno dell'assemblea dell'argomento specifico relativo alla votazione sulla revoca dei sindaci; ***c)*** Infine, per la mancata indicazione a verbale delle ragioni e delle circostanze che costituirebbero la "giusta causa" richiesta per disporre validamente la revoca dell'organo di controllo – requisito che nel nostro caso non potrebbe dirsi realizzato sia **per il difetto nell'indicazione fra i temi all'O.d.G,** sia **per la solo parziale indicazione a verbale degli elementi sottoposti ai soci, ai fini della loro decisione** (che comunque **non potrebbero desumersi richiamando *per relationem* il contenuto di un allegato** non altrimenti noto**),** tanto più che **nella presente sede non viene reso possibile nemmeno riscontrare l'effettivo contenuto del** *"…parere*

dirittobancario.it

del …", **menzionato nel testo del verbale di assemblea del 17/12/2020, ma non preventivamente trasmesso ai Sindaci, né letto durante tale seduta**
– determinando quindi gli effetti di cui agli artt. 2375, 2379 co.1° e 2377 co.5° n.3) c.civ.; ***d)*** Secondo la difesa resistente, **tali circostanze renderebbero pertanto la delibera nulla od invalida, e dunque non idonea ad essere approvata dal Tribunale,** come viceversa occorre **per il perfezionamento della revoca per giusta causa, ai sensi dell'art. 2400 co.2° c.civ.;** ***e)*** Si contesta altresì nel merito l'esistenza della giusta causa di revoca, evidenziando che le anomalie riscontrate nell'operato degli amministratori non risultano sufficientemente provate e, comunque, che non sarebbe riscontrabile alcuna inerzia o inadempimento imputabili all'organo di controllo .

D) Ritenuto che ai sensi dell'art. 2400 co. 2°c.c, la revoca dei sindaci non consegue automaticamente al voto che disponga l'azione di responsabilità – al contrario di quanto avviene per gli amministratori, ai sensi dell'art 2393 c.civ. – ma necessita pur sempre della successiva "ratifica" del Tribunale (v. Cass.27389/2005); ciò previo positivo controllo circa l'esistenza di una sottostante "giusta causa", onde tutelare e garantire l'indipendenza e la stabilità dell'Organo di controllo. Si tratta di una "nozione aperta", che comprende **ogni situazione che faccia venir meno il rapporto di funzionale affidabilità tra Soci e Sindaci** – e che più comunemente si risolve in un addebito di protratta inattività e violazione dei loro doveri, a carico di questi ultimi – **mentre non implica di per sé alcuna giusta causa di revoca la scelta di proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli stessi:** non può negarsi che **tale elemento qualificante sia eventualmente ravvisabile negli addebiti espressi con la relativa citazione** – una volta che essi valgano a pregiudicare il ruolo fiduciario ed imparziale che i Sindaci debbono mantenere, a tutela degli interessi della società, nonché dei diritti dei soci e dei terzi – **e tuttavia l'autonoma iniziativa di revocare i "controllori" presuppone un'apposita delibera,** che **di questi fatti abbia reso ragione sottoponendoli alla valutazione di tutti gli interessati, nell'ambito di un idoneo contraddittorio .**

E) CHE non va escluso che il controllo del Tribunale riguardo la sussistenza della giusta causa di revoca si possa sostanziare sia in una verifica formale sulla correttezza della delibera assembleare, sia – ed è anzi il tema primario del giudizio previsto dall'art.2400

dirittobancario.it

co.2° c.civ. – in un controllo di merito, volto ad accertare l'esistenza di idonei motivi a fondamento della revoca dell'Organo di controllo; tuttavia, trattandosi di un accertamento tipicamente sommario, si deve ragionevolmente ritenere che non tutti gli aspetti riconducibile alla validità formale della delibera sottostante rientrino nell'ambito della valutazione cui giungere in questa fase; in particolare, essi trovano la loro sede tipica di accertamento in apposite e distinte azioni di cognizione – con la denuncia di nullità e di annullabilità delle delibere, sottoposte ai rispettivi requisiti – una volta portata a termine la sequenza procedimentale preordinata a determinare l'effetto della revoca, destinata appunto a realizzarsi solo con l'emissione del decreto del Tribunale (tanto da negare in precedenza l'interesse del Sindaco ad impugnare la delibera medesima, cfr. da ultimo Cass. 14778/2012).

F) Rilevato come, per consolidata e condivisibile giurisprudenza, **il verbale assembleare debba compiutamente indicare i motivi per i quali la revoca viene disposta, non potendo al contrario gli stessi essere indicati per la prima volta nel ricorso ex art. 2400 c.civ.**; ciò allo scopo di **garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra i soci, gli amministratori e gli stessi sindaci già in sede di delibera assembleare,** dal momento che l'approvazione da parte del Tribunale rappresenta il momento conclusivo di un *iter* procedimentale che deve considerarsi iniziato – secondo modalità formalmente complete – fin da quel momento "stragiudiziale" (cfr. Trib. Bologna 25 luglio 1997, Trib. Roma 16/2/2000, ecc.): ebbene – sulla base degli elementi qui disponibili, tenuto conto delle osservazioni fatte valere in proposito dalla difesa resistente (v. *supra,* i vari punti del capo C) – nel nostro caso **le condizioni minime, che occorre viceversa considerare indispensabili ai fini dell'attuale pronuncia, non si sono realizzate durante l'assemblea in questione, per quanto riportato nel verbale redatto il 17/12/2020.**

G) CHE questo Tribunale deve limitarsi a valutare l'esistenza della prospettata "giusta causa" fondandosi su quanto risulta documentato – come dedotto nella suddetta assemblea – e che, pertanto, nella presente sede assume valore decisivo ed assorbente la constatazione circa la mancanza di un'esauriente illustrazione dei fatti ivi prospettati quali addebiti a carico dei due Sindaci, a prescindere dall'eventuale incidenza invalidante rispetto

dirittobancario.it

alla correlata delibera assembleare: in proposito – come emerso in termini sostanzialmente pacifici anche dalla discussione in udienza (v. verb. ud. 18/2/2021) – esula dal *thema disputandum* che il Collegio è chiamato a risolvere la riferita approvazione di una successiva delibera di contenuto analogo, da parte dell'assemblea di s.r.l., della quale però la società non risulta avere finora promosso il corrispondente nuovo ricorso per approvazione della revoca dei sindaci; né vi sono le condizioni per interrogarsi riguardo un ipotetico effetto "convalidante", da attribuire alla più recente iniziativa così votata dalla società.

H) CHE la natura non contenziosa del procedimento e la particolarità della fattispecie inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese di giustizia.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna – nel procedimento ai sensi dell'art 2400 co. 2° c.civ., di cui al **n./2020 Vol.** – rigetta la domanda proposta da s.r.l. con ricorso depositato in data 23/12/2020 .

Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata del Tribunale, il 4 marzo 2021.

Il Presidente Rel.
Dott. Fabio FLORINI

dirittobancario.it